

# Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

---

ANNO 2019-2021

# MOLISE DATI SPA

## PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### 1. Informazioni sulla società

Molise Dati è la Società in house providing della Regione Molise costituita nel 1981 e controllata al 100% dalla Regione Molise. La società occupa n. 31 dipendenti, ha un valore totale della produzione di € 6.987.611. E' una società strategica sul mercato regionale e, in particolare, per i servizi resi alla Regione Molise ed al Sistema Sanitario della Regione Molise.

#### *Le linee guida evolutive*

Molise Dati guida il processo di trasformazione e digitalizzazione dei servizi realizzando progetti negli ambiti di e-Government, e-Health ed e-Procurement.

### 2. Organizzazione della società

Molise Dati è così organizzata:

- Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci;
- Revisore dei conti nominato dall'Assemblea dei soci;
- Direttore Generale, dipendente della società dal 1979

#### *Principali razionali a supporto del Modello Organizzativo*

L'organizzazione di Molise Dati si muove rispetto alle seguenti direttrici:

- potenziamento del ruolo strategico dell'azienda;
- perseguimento del miglioramento continuo della qualità dei servizi;
- trasparenza nella gestione e nella separazione delle funzioni;
- presidio dell'evoluzione delle nuove tecnologie per promuovere l'innovazione;
- definizione di strategie di internalizzazione ed esternalizzazione di servizi ed infrastrutture in funzione di logiche di costi/benefici;
- supporto alla Regione Molise nella definizione e attuazione della strategia digitale regionale e nella relazione con Agid e altre istituzioni nazionali.


#### *Trasparenza nella gestione e separazione delle funzioni*

Il nuovo modello organizzativo consente di misurare e rendicontare le attività della società in termini sia di obiettivi/costi sia di servizi resi alla Regione Molise. Il modello adottato ha anche la finalità di evidenziare la separazione fra le azioni di natura propriamente pubblicistica tipiche della PA, quali aggregazione della domanda, programmazione dei fabbisogni, indizione delle gare e controllo dell'esecuzione, da quelle che invece sono confrontabili con il mercato. Questo al fine di fornire all'azionista ed agli stakeholders adeguati strumenti di valutazione delle performance d'impresa.

#### *Assetto organizzativo - descrizione complessiva*

Il modello di seguito rappresentato è volto a bilanciare da un lato la volontà di garantire tempestività, qualità e proattività nell'offerta, dall'altro la necessità di non perdere il focus sull'efficienza, in ottica di ottimizzazione dei costi per la PA, grazie all'adozione di standard condivisi e alla valorizzazione delle potenziali sinergie nell'erogazione dei servizi.

**MOLISE DATI SPA**  
**PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**



# MOLISE DATI SPA

## PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### MODELLO ORGANIZZATIVO

Molise Dati SPA si è dotata di un **Sistema di Gestione** con il seguente campo d'applicazione:

- Analisi ed attuazione delle strategie di sviluppo del Sistema Informativo per la Pubblica Amministrazione, mediante attività di consulenza, progettazione, sviluppo ed integrazione di software e sistemi informativi, gestione ed erogazione di servizi informatici con relativi servizi di assistenza e manutenzione”;
- Progettazione, gestione ed assistenza del servizio di certificazione e firma digitale;
- Progettazione ed erogazione di eventi formativi, residenziali e on-line, per la Pubblica Amministrazione.

### 3. Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito anche “Legge n. 190/2012”), è stata emanata con l’obiettivo di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essa ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, a livello nazionale e poi a livello decentrato, debbano adottare un **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT o Piano)**.

Il PTPCT riguarda anche le società partecipate in ambito pubblico.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori eventualmente predisposte.

La legge 2012 n.190 è stata emanata con l’intento di combattere il fenomeno corruttivo e pertanto persegue finalità parzialmente coincidenti con quelle del D.Lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia, come chiarito anche dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, i rispettivi ambiti di applicazione non coincidono completamente e tra essi sussistono significative differenze.

In primo luogo, il ventaglio dei reati che possono far sorgere una responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è molto più ampio e costituito da fattispecie molto eterogenee fra loro.

In secondo luogo, mentre ai fini del D.Lgs. 231/01 rileva che la commissione del reato sia stata fatta nell’interesse o vantaggio della Società, la Legge 190/12 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della Società e fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, ossia “situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga ad evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite (si come chiarito dal PNA e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della funzione Pubblica).

A tal proposito, la Legge n. 190/2012 ha ulteriormente ampliato la gamma dei reati presupposto del D.Lgs.

231/01, inserendovi le seguenti fattispecie:

all’art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.);

all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, il reato di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e precisamente per la fattispecie prevista dal terzo comma del nuovo art. 2635 c.c.

Si riassume di seguito la normativa di riferimento e le Determinazioni emanate dall’ANAC per la redazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT):

## **MOLISE DATI SPA**

### **PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

#### **TRASPARENZA. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ**

**Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231**, disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300;

**Legge n. 190/2012**, oltre al già citato **Piano Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche "PNA"), sono stati adottati alcuni decreti attuativi:

- o **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33** "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"
- o **Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39** "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"

**Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** (Decreto cosiddetto "FOIA") "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

**Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come integrato e corretto dal **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100**;

**Legge 30 novembre 2017, n. 179** "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

#### **CONTRATTI PUBBLICI**

**Decreto Legislativo del 4 aprile 2006, n. 159**, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale";

**Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50** "Codice dei contratti pubblici";

**Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56** "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

#### **DELIBERE E DETERMINAZIONI ANAC – AGENZIA NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Delibera dell'11 febbraio 2015, n. 16**, "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione";

**Delibera dell'11 febbraio 2015, n. 17**, "Nomina del Responsabile per la Trasparenza";

**Delibera del 3 agosto 2016 n. 831** "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

**Determinazione del 3 agosto 2016 n. 833** "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*";

**Delibera del 14 settembre 2016 n. 973 - Linee Guida n. 1**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

**Determina del 21 settembre 2016 n. 1005 - Linee Guida n. 2**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile

**MOLISE DATI SPA**  
**PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";

**Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1096** - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1097** - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Delibera del 16 novembre 2016 n. 1190** - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

**Delibera del 16 novembre 2016 n. 1293** - "Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»";

**Delibera del 28 dicembre 2016 n. 1309** "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013";

**Delibera dell'8 marzo 2017 n. 241** "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016;

**Delibera del 12 aprile 2017 n. 382**, "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.Lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";

**Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017** recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici".



# MOLISE DATI SPA

## PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Elenco reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012 e reati contro la Pubblica Amministrazione

#### La nozione di corruzione

La Legge 190/2012 non contiene una definizione univoca di "corruzione".

Il concetto è tuttavia desumibile da quanto espressamente indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (e ulteriormente confermato nell'aggiornamento del PNA dell'ottobre 2015 a pag. 7) e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui la corruzione va intesa in senso lato, come comprensiva *"delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrano l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite"*.

#### Delitti contro la Pubblica Amministrazione e delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

**- Art. 314 c.p. – Peculato.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



## **MOLISE DATI SPA**

### **PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Art. 317 c.p. - Concussione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.



## **MOLISE DATI SPA**

### **PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

- **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Art. 322-ter c.p. - Confisca.**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

- **Art. 322-quater c.p. - Riparazione pecuniaria.**

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

**Art. 323 c.p. - Abuso di ufficio.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- **Art. 323-bis c.p. - Circostanze attenuanti.**

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

- **Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.**

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

- **Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

- **Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- **Art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.**

Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

- **Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

- **Art. 334 c.p. - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

**- Art. 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

**- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Art. 2635 del Codice Civile - Corruzione tra privati.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

**- Art. 640 c.p. - Truffa.**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

## 4. Attuazione del Piano di Prevenzione

### *Obiettivi strategici di Molise Dati*

Secondo quanto previsto dal PNA del 20 maggio 2016 e a norma dell'art. 1 co. 8 L. 190/2012 e dell'art. 41 D.lgs. 97/2016 Molise Dati presta particolare attenzione all'individuazione degli "obiettivi strategici" in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, poiché costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale aziendale e del PTPCT, nella logica di un'effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione di un sistema di prevenzione.

Gli obiettivi strategici di Molise Dati si sostanziano nella:

- ✓ previsione di misure di controllo in ordine alle dichiarazioni da parte di amministratori e dirigenti sull'incompatibilità, l'inconferibilità e la titolarità di altre cariche o incarichi;
- ✓ elaborazione di una sempre più dettagliata mappatura del rischio e le relative misure di mitigazione adottate dalla società;
- ✓ definizione di nuovi compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che fa le veci dell'OIV;
- ✓ miglioramento dei flussi informativi per la pubblicazione;
- ✓ pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree di rischio;
- ✓ attività di formazione a tutti i dipendenti, con particolare attenzione alla formazione di RUP, DEC e componenti delle commissioni di gara.

### *Attuazione della normativa per la trasparenza in Molise Dati*

Nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 la trasparenza è definita come "uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012" e si basa principalmente su obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni.

La legge anticorruzione ha trovato puntuale dettaglio, in materia di "trasparenza", nel **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**, recentemente modificato dal **D.Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA)**, e nel **Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"**.

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della Legge 190 prevede che "*Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.*"

Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono destinatari degli adempimenti di pubblicità che hanno riguardo delle sole attività di pubblico interesse. Considerato, peraltro, che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.Lgs. n. 33 del 2013, tali enti devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15 - 33.

Obblighi di trasparenza sono inoltre previsti dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale dispone testualmente "le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di

trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Concetto ampiamente ribadito dall'art. 2-bis D.Lgs. n. 33/2013, disciplinante l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, disponendo che la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico così come definite dal D.Lgs. n. 175/2016.

### *Attuazione della normativa anticorruzione in Molise Dati e ruolo del RPCT*

Il presente PTPCT costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) aziendale adottato dalla Società dal settembre 2003, pure restandone autonomo e distinto.

La stesura del Piano ha richiesto il concreto impegno di tutte le articolazioni di Molise Dati volto al pieno recepimento degli indirizzi strategici per prevenire e ridurre le opportunità nel contesto delle quali possano manifestarsi casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprirne il verificarsi e creare le condizioni per un contesto sfavorevole a tali eventi.

Tutto nella convinta adesione di tutti i dipendenti di Molise Dati ai principi che ispirano la norma che costituiscono da sempre il proprio personale patrimonio morale.

Ciò nonostante il processo non è da ritenersi concluso.

La volontà di cogliere lo spirito della legge nella sua più profonda accezione impone di proseguire nelle attività di analisi e di perfezionamento dei processi di lavoro così da individuare sempre nuove e più efficaci misure di prevenzione senza tralasciare la sorveglianza delle procedure.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è la dott.ssa Giuseppina Narducci e, come previsto dalla legge, è anche il Responsabile della Trasparenza e Integrità (di seguito anche RPCT).

Con separata comunicazione sono state stabilite le misure umane, logistiche e strumentali poste a disposizione della Funzione.

Le disposizioni contenute nel presente Piano sono vincolanti per:

- ✓ i membri degli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio Sindacale);
- ✓ il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- ✓ il Direttore Generale;
- ✓ i Direttori per l'area di rispettiva competenza;
- ✓ i Dipendenti;
- ✓ i Collaboratori a qualsiasi titolo;
- ✓ i Fornitori;

## **5. Analisi del contesto**

### *Analisi contesto esterno*

Una definizione corretta ed universalmente riconosciuta di corruzione non è possibile. Possiamo rifarci alla definizione che di essa fornisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 1/2013 nella quale la corruzione è un concetto omnicomprensivo delle *"varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In tal senso, ovviamente, le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della semplice fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter) e ricomprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (disciplinati dal Titolo II, Capo I del codice penale) ma anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Pertanto, nella descrizione del contesto esterno occorre illustrare anche gli aspetti sociali, culturali e politici grazie ai quali si sviluppa la corruzione o meglio, la mala-amministrazione, come sopra definita.

Le attività di Molise Dati servono a soddisfare le esigenze dell'unico cliente nonché socio unico, Regione Molise.

Molise Dati rientra pertanto nella definizione di "società in house", di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 175/2016, sulle quali la Regione Molise esercita il *controllo analogo*, cioè un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Per questo motivo a Molise Dati si applica a pieno la normativa riguardante la prevenzione della corruzione e la trasparenza applicabile alle pubbliche amministrazioni *in quanto compatibile* (art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) e, a tal fine, possono essere considerate *attività di pubblico interesse* (art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013) tutti i dati e i documenti prodotti da Molise Dati.

Negli ultimi 20 anni non si sono registrati fenomeni corruttivi da parte di dirigenti e dipendenti di Molise Dati.

## 6. Gestione del rischio: mappatura processi e valutazione rischio

La "gestione del rischio corruzione" è il processo con il quale si individua e si valuta il rischio e successivamente si sviluppano le azioni per governarlo, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso si verifichi. Attraverso il P.T.P.C. si pianificano le azioni necessarie a mitigare il rischio, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei dirigenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

La definizione di rischio è da intendersi come quella "classica" (evento avverso che ostacola il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'organizzazione aziendale); ai fini di una corretta valutazione, occorre fare riferimento al concetto di rischio residuo (ovvero al netto delle varie tipologie di controllo), considerando quindi tutte le iniziative già in essere per mitigare il rischio (esistono opportuni meccanismi di controllo quali, ad esempio, policy e procedure, attività di monitoraggio periodiche, sistemi di assicurazione, etc.).

### *La nozione di corruzione*

La Legge 190/2012 non contiene una definizione univoca di "corruzione".

Il concetto è tuttavia desumibile da quanto espressamente indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (e ulteriormente confermato nell'aggiornamento del PNA dell'ottobre 2015 a pag. 7) e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui la corruzione va intesa in senso lato, come comprensiva *"delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite"*.

## 7. Trattamento del rischio

Il Trattamento del rischio consiste nella individuazione delle misure che devono essere predisposte per ridurre il rischio corruzione. Molise Dati ha adottato con riferimento ai propri Processi aziendali le **misure di prevenzione**, che - come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - si distinguono in **obbligatorie (o generali)** e **specifiche (o ulteriori)**.

La Società ha individuato e sta adottando le seguenti **misure obbligatorie** che vengono declinate nei paragrafi successivi:

- ✓ trasparenza: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- ✓ codice etico;
- ✓ misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e stensione;
- ✓ autorizzazione allo svolgimento di attività extra-aziendali;
- ✓ misure per verificare lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ✓ inconfiribilità di incarichi dirigenziali e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- ✓ formazione di commissioni, assegnazione degli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblicazione;
- ✓ rotazione del personale;
- ✓ misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing);
- ✓ patti di integrità;
- ✓ formazione;
- ✓ comunicazione e azioni di sensibilizzazione.

Tra le **misure specifiche**, previste dal PNA, sono state adottate da Molise Dati iniziative di automatizzazione (informatizzazione) dei processi per ridurre i rischi di corruzione.

Diversi processi aziendali (tra cui la redazione del Piano Acquisti, la pianificazione delle attività, la consuntivazione e l'attestazione delle prestazioni ricevute) sono gestiti in maniera informatizzata e seguono un iter approvativo che passa attraverso diverse strutture aziendali.

Inoltre, con riferimento alle tipologie di misure, nell'ambito delle procedure di gara sono state adottate le seguenti

misure:

- ✓ l'accessibilità on line della documentazione di gara o delle informazioni complementari rese;
- ✓ la pubblicazione del nominativo dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;
- ✓ la predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.

### *Codice Etico*

La società ha sempre posto attenzione ai principi di lealtà, integrità e trasparenza con l'introduzione del Codice Etico aziendale e ha messo in evidenza di tutti i dipendenti il rispetto dei valori in esso riportati.

In particolare, nel Codice Etico, pubblicato sul sito web societario, sono richiamati i seguenti temi e principi:

- ✓ Trasparenza e completezza dell'informazione; diligenza, buona fede e legalità;
- ✓ Correttezza in caso di conflitti di interesse; lealtà nei rapporti;
- ✓ Disciplina nella ricezione di omaggi e regali;
- ✓ Partecipazione a convegni o seminari con spese a carico di fornitori; Incarichi esterni;
- ✓ Selezione del personale;
- ✓ Gestione del personale;
- ✓ Doveri del personale;
- ✓ Criteri di condotta.
- ✓ Utilizzo dei beni aziendali;
- ✓ Conflitto di interessi;
- ✓ Gestione delle informazioni;
- ✓ Contratti e comunicazioni ai clienti;
- ✓ Scelta del fornitore;
- ✓ Integrità ed indipendenza nei rapporti;
- ✓ Trasparenza del processo di acquisto;
- ✓ Comportamenti etici nelle forniture;
- ✓ Rapporti con la pubblica amministrazione.

### *Obiettivi di sviluppo.*

Gli obiettivi di Molise Dati per l'applicazione e il miglioramento delle attività per la Trasparenza nel triennio 2019 – 2021 sono:

- ✓ consolidamento degli aggiornamenti della Sezione "Società Trasparente", alla luce della nuova normativa (in particolare D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 97/2016) e anche sulla scorta degli aggiornamenti forniti da ANAC e dalle Direttive regionali per le Società regionali;
- ✓ miglioramento del flusso d'informazioni tra le funzioni coinvolte negli adempimenti di pubblicazione;
- ✓ proseguimento dei programmi di formazione; realizzazione di iniziative di comunicazione; individuazione e pubblicazione di dati ulteriori;
- ✓ realizzazione di un indicatore di visite della sezione "Società Trasparente".

### *Riorganizzazione sistematica del flusso d'informazioni*

E' in atto una riorganizzazione dei flussi d'informazione, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e la Direzione Affari Generali e Legali, al fine di migliorare quanto già avviato con il Programma precedente. Questa iniziativa prevede degli step organizzativi che mirino alla:

- condivisione dei singoli flussi di informazioni – derivanti dai singoli obblighi di pubblicazione - con le strutture coinvolte;
- individuazione e la standardizzazione dei documenti oggetto di un dato flusso;
- definizione delle tempistiche di aggiornamento.

### *Programmi di formazione*

Sono previsti programmi di formazione per tutto il personale, sia dipendente che dirigente.





### ***Iniziative di comunicazione***

Nell'arco del Triennio 2019-2021, Molise Dati proseguirà nella diffusione dei contenuti e dei valori della Trasparenza, attraverso nuove iniziative.

In particolare la Società procederà con:

- ✓ la diffusione delle regole di condotta contenute nel nuovo Codice Etico adottato dalla Società;
- ✓ un questionario di gradimento sui livelli di Trasparenza raggiunti rivolto ad Associazioni di categoria sindacali.

### ***Monitoraggio del processo di pubblicazione***

Il monitoraggio costante delle informazioni contenute nella sezione Società Trasparente, oltre ad accrescere la qualità dei dati pubblicati, sta consentendo una riorganizzazione sistematica (ancora in corso di realizzazione) del flusso d'informazioni, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e la Direzione Affari Generali e Legali.

### ***Aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità***

Nei successivi aggiornamenti al presente programma si darà evidenza dei risultati raggiunti e di eventuali modifiche da apportare al Programma stesso.

## **8. Monitoraggio e misure di controllo**

L'esecuzione delle attività di monitoraggio avviene con il supporto della struttura e con l'Organismo di Vigilanza.

E' stata - sulla base delle indicazioni emerse anche tramite il monitoraggio effettuato con Regione

Molise - pianificata un'attività di audit su tutela della privacy e riservatezza del dato.

## **9. Disciplina sistema sanzionatorio**

Tutti i dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio corruzione e per questo vengono opportunamente informati e formati. Ognuno è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel presente Piano. La loro violazione costituisce illecito disciplinare. Tutti i dipendenti devono avere la consapevolezza delle conseguenze disciplinari, penali ed erariali nelle quali incorrono qualora violassero le norme.

Essi devono avere ben chiaro il concetto che la società non tollera comportamenti illeciti, indipendentemente dal tipo e dal fine perché comunque contrari ai principi etici (ancorché la società ne tragga vantaggi).

Il RPCT rileva e segnala al Responsabile Funzione Risorse Umane le violazioni alla normativa anticorruzione.

Nei confronti del Personale dirigente e non dirigente, per le contestazioni restano valide le norme ed i poteri normalmente in uso nella società, comprese competenze e deleghe.

Le sanzioni e le procedure devono essere in linea con quanto previsto dallo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e dalle normative di settore (CCNL).

La violazione delle direttive del PTPCT costituisce illecito disciplinare (assurgono al rango di violazione di obbligazione primaria del rapporto di lavoro). Per l'applicazione della sanzione disciplinare occorre comunque tener conto:

- ❖ del dolo/intenzionalità;
- ❖ della colpa/mancanza di intenzionalità, nella sua duplice accezione di "colpa generica" (caratterizzata dalla violazione di massime d'esperienza: negligenza, imperizia o imprudenza) e "colpa specifica" (caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare prevista in una fonte scritta: leggi, regolamenti, ordini e disposizioni);
- ❖ dei precedenti di servizio/disciplinari del dipendente;
- ❖ del ruolo nella società e le mansioni svolte;
- ❖ dell'eventuale concorso di terze persone (interne o esterne alla società);
- ❖ della rilevanza che l'evento ha avuto all'esterno della società sotto molteplici punti di vista (mediatico, commerciale, di affidabilità, reputazionale, ecc.).

### ***Le sanzioni previste si articolano in:***

- ❖ *richiamo orale* che non ha alcuna ripercussione o conseguenza sulla progressione di carriera/riciamo scritto, anch'esso successivo ad un precedente richiamo orale, non ha alcuna ripercussione o conseguenza sulla progressione di carriera/rimprovero (scritto) per comportamenti già stigmatizzati con precedenti richiami: *qualora nelle aree considerate a rischio il dipendente abbia violato una disposizione del Piano relativa alle procedure interne e/o di riporto delle informazioni al RPCT e non vi siano conseguenze esterne negative per la società;*
- ❖ *multa* (da stabilire l'importo da un minimo ad un massimo). Applicabile più volte: *qualora sia ravvisato nei confronti di un dipendente un comportamento complessivamente dedito alla violazione delle prescrizioni;*
- ❖ *sospensione dal servizio e dalla retribuzione: allorquando viene rilevata una situazione di omesso controllo ovvero il compimento di azioni contrarie all'interesse della società e non conformi alle prescrizioni che mettono a repentaglio l'integrità dei beni aziendali;*
- ❖ *risoluzione del rapporto di lavoro* (recesso o licenziamento): *qualora venga accertata l'esistenza di un comportamento chiaramente e deliberatamente non conforme alle direttive del Piano che fa venir meno il rapporto fiduciario con la società.*

I dirigenti, oltre ad aver l'obbligo di rispettare, hanno anche il dovere di far rispettare ai dipendenti e collaboratori i principi etici della società e le direttive contenute nel PTPCT.

Essi hanno l'obbligo di (ed in caso di violazione sono da considerarsi sanzionabili):

- ❖ *vigilare sul personale dipendente affinché assicuri la concreta attuazione delle direttive aziendali*
- ❖ *segnalare le violazioni agli obblighi di prevenzione della corruzione così da non mettere a rischio la società da sanzioni*
- ❖ *segnalare al RPCT e al Referente carenze e/o criticità riscontrate durante il monitoraggio della aree a rischio reato.*

Sono previste sanzioni anche per gli Amministratori..

### ***Responsabilità del RPCT***

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il RPCT denoti imperizia e negligenza gli organi gestionali potranno assumere ogni determinazione inclusa la revoca dell'incarico (ed eventualmente avviare ogni consentita azione di responsabilità).

In fede

Il Presidente  
Maurizio Cacciavillani



## Sommario

1. Informazioni sulla società .....	1
2. Organizzazione della società .....	1
3. Quadro normativo .....	3
Elenco reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012 e reati contro la Pubblica Amministrazione .....	6
4. Attuazione del Piano di Prevenzione.....	12
5. Analisi del contesto .....	13
6. Gestione del rischio: mappatura processi e valutazione rischio .....	14
7. Trattamento del rischio.....	14
<i>Codice Etico</i> .....	15
8. Monitoraggio e misure di controllo.....	16
9. Disciplina sistema sanzionatorio .....	16